

Le norme

La sospensione dei termini è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 234/2021. Il Collegato lavoro (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), con l'articolo 7 riscrive il comma 937 e

introduce il comma 937-bis nella legge 234

Gli effetti

La sospensione riguarda i termini tributari che scadono nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento che dà diritto alla sospensione stessa

Termini tributari sospesi in caso di parto o ricovero del figlio minorenni

Professionisti

Estesa l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge 234/2021

Matteo Prioschi

La sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti si applicherà anche in caso di parto o di ricovero d'urgenza di un figlio minorenni per infortunio o malattia grave o per intervento chirurgico. Lo stabilisce l'articolo 7 del Collegato lavoro, approvato in via definitiva dal Parlamento, che amplia l'ambito di operatività della sospensione introdotta dall'articolo 1, commi 927-944, della legge 234/2021.

La disposizione attualmente in vigore stabilisce che, a fronte di determinate situazioni, scatta la sospensione dei termini stabiliti in fa-

vore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Attualmente le ipotesi che giustificano il rinvio sono:

- ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico o in caso di cure domiciliari alternative al ricovero, con inabilità temporanea all'esercizio della professione (degenza o cure superiori a 3 giorni). I termini sono sospesi dal giorno del ricovero o inizio cure fino a 30 giorni dopo le dimissioni o la guarigione;
- parto prematuro, con sospensione dal ricovero per parto al trentesimo giorno successivo;
- interruzione di gravidanza, oltre il terzo mese, con effetto dall'inizio

della stessa fino al trentesimo giorno successivo;

- decesso del professionista, con sospensione per sei mesi dal giorno dell'evento.

Il Collegato lavoro estende l'applicazione dell'agevolazione a fronte di:

- parto, con effetto dall'ottavo mese di gestazione al trentesimo giorno successivo alla nascita;
- impossibilità di svolgere l'attività perché un figlio minorenni viene ricoverato d'urgenza per infortunio o malattia grave o per un intervento chirurgico, con sospensione dal momento del ricovero a 30 giorni dopo le dimissioni.

In entrambe le nuove ipotesi, il professionista o la professionista, entro 15 giorni dal parto o dalle dimissioni deve inviare le relative attestazioni rilasciate dalla struttura sanitaria e copia dei mandati professionali dei clienti agli uffici di riferimento della pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 935, della legge 234/2021 per le situazioni già ora tutelate.

Il nuovo comma 937-bis, relativo al ricovero del figlio, rinvia all'insieme delle previsioni normative contenute tra il comma 927 e il 944. Di conseguenza la degenza deve essere superiore a tre giorni, mentre le definizioni di «intervento chirurgico» e di «grave malattia» contenute nel comma 933 richiedono una applicazione non letterale in quanto tali ipotesi sono riferite a condizioni che si rendono necessarie «per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista» (intervento) o che determinano «il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale» (malattia).

La sospensione, già ora, si applica anche se la professione è esercitata in forma associata o societaria, se gli associati o i soci sono meno di tre, oppure se il singolo professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.



Documenti giustificativi da inviare alla pubblica amministrazione entro 15 giorni dalla nascita o dalle dimissioni